

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 14/2022 DEL 31 LUGLIO 2022

### LA NUOVA CIRCOLARE DELLE ENTRATE SUI BONUS EDILIZI

Il 25 luglio 2022 l'Agenzia Entrate ha pubblicato la seconda parte della circolare "omnibus", si tratta della [circolare 28/E del 25 luglio 2022](#) che contiene le disposizioni normative ed i documenti di prassi sulle detrazioni relative alle spese per gli interventi che danno diritto ai bonus edilizi, inclusi gli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente ai Caf.

La circolare rappresenta la seconda parte della circolare 24/E del 7 luglio 2022 e tratta le disposizioni normative e le indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni relative a spese per interventi sulla casa, quali interventi di recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, bonus mobili, ecobonus, Superbonus, acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE IRAP

Il decreto "Semplificazioni fiscali", approvato nella GU n. 143 del 21 giugno 2022 e in vigore dal giorno successivo, ha semplificato, con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (**quindi dal 2021**), le modalità di deduzione dal **valore della produzione Irap** dell'intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato.

**L'Agenzia Entrate, con la [risoluzione n. 40/E del 15 luglio 2022](#) ha chiarito che le dichiarazioni IRAP relative al periodo di imposta 2021 possono essere compilate secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello 2022.**

"Atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante)" riporta la Risoluzione, "si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato)".

### LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PER IL 2022

L'articolo 1 della legge n. 742/1969 prevede che i termini di natura processuale siano sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.

Alla sospensione dei termini processuali si affianca la **sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie** che prevede un periodo "feriale" dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (articolo 37, comma 11-*bis* del DI n. 223/2006). Nel 2022 il 20 agosto cade di sabato e quindi l'ultimo giorno diventa il **22 agosto 2022**.

### DECRETO AIUTI: BONUS EDILIZI, CARTELLE E BONUS ENERGIA

Il 14 luglio 2022 è stata votata dal Senato la fiducia sul Ddl di conversione in legge del decreto "Aiuti" (D.L. 17 maggio 2022, n. 50). La legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022 ed è entrata in vigore il 16 luglio 2022.

Il nuovo decreto "Aiuti" contiene **misure in materia di energia, produttività delle imprese e incentivi agli investimenti. Le maggiori novità:**

- **Credito d'imposta energia elettrica:** passa dal 12 al 15% il credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica;
- **Credito d'imposta GAS:** Passa dal 20 al 25% il credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l'acquisto di gas naturale;
- **Credito d'imposta autotrasportatori:** introduzione di un credito d'imposta del 28% delle spese sostenute nel I trimestre 2022 per l'acquisto da parte degli autotrasportatori del gasolio utilizzato in veicoli di categoria euro 5 o superiore;
- **Bonus edilizi:** la detrazione del 110% spetta anche per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo;
- **Cessione Superbonus:** è sempre consentita alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, la cessione a favore *di soggetti diversi dai consumatori o utenti*, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;

- **Dilazione delle cartelle:** l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per importi minori non è necessario documentare la temporanea obiettiva difficoltà;
- **Decadenza rateazione:** è stato disposto che in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate, e non più 5, anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato e la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza;
- **Bonus 200 euro:** riconoscimento di un'indennità "una tantum" pari a 200 euro per i lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi.

#### CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SU DETRAZIONI E DEDUZIONI DEL 2021

Nella [circolare "omnibus"](#) (Circolare n. 24/E) pubblicata il 7 luglio 2022 l'Agenzia Entrate ha risposto ai dubbi degli operatori, Caf e professionisti, che devono affiancare i cittadini nella presentazione della dichiarazione dei redditi.

La circolare contiene chiarimenti circa:

- le **spese che danno diritto a detrazioni, deduzioni d'imposta e crediti d'imposta;**
- agli altri elementi che rilevano ai fini della **compilazione della dichiarazione dei redditi**, nonché ai fini dell'apposizione del **visto di conformità**.

Il documento affronta e fornisce delucidazioni in merito a diverse tematiche.

- gli importi massimi per le **spese universitarie non statali: sono detraibili, nella misura del 19%**, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie. In particolare, quelle per la frequenza di scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia paritarie private e degli enti locali. Inoltre, sono detraibili, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le spese sostenute: per la mensa scolastica, per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola, per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto e per il servizio di trasporto scolastico. **Non sono detraibili**, invece, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all'estero, nonché quelle relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
- il nuovo limite per le **spese veterinarie:** fissato, per il 2021, a 550 euro, sempre nella misura del 19%, con una **franchigia di euro 129,11**. La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico, gli importi corrisposti per l'acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.
- la **detrazione del 19%** relativa alle **spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni a conservatori di musica**, a istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciuti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali e a cori, bande e scuole di musica, riconosciuti da una Pubblica amministrazione. La detrazione è calcolata su un ammontare **massimo di spesa pari a euro 1.000 per ciascun ragazzo**, solo se il **reddito complessivo non supera euro 36.000**; nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- **credito d'imposta prima casa riservato agli under 36** che stipulano un contratto dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022. Per le compravendite soggette a IVA, oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto, applicata con aliquota nella misura del 4%. Ne possono beneficiare che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e hanno un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) il cui valore non supera euro 40.000 annui. Nella circolare si ricorda che il primo requisito, di carattere anagrafico, limita l'applicazione delle agevolazioni ai soggetti acquirenti che, nell'anno solare in cui viene stipulato l'atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d'età;
- **credito d'imposta per l'acquisto di depuratori di acqua e riduzione del consumo di plastica.** Con riferimento al periodo d'imposta 2021 è stato stabilito che la percentuale di credito d'imposta riconosciuto è pari al 30,3745%.

#### NOTA DI CREDITO IVA IN CASO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'Agenzia Entrate, tramite la [Risposta all'interpello n. 386/2022](#), ha chiarito che il cedente/prestatore, che abbia emesso fattura e assolto l'obbligo di pagamento dell'IVA in relazione ad un'operazione, **ha diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta al verificarsi di una causa di estinzione del contratto sottostante**, senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi della predetta causa di risoluzione.

#### ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

Con la sentenza n. 21656, dell'8 luglio 2022, la Cassazione ha chiarito che, ai **fini dell'accertamento mediante studi di settore**, è **legittimo l'avviso di accertamento fondato sullo scostamento rilevato tramite il ricorso agli studi di settore e in assenza di valide giustificazioni non fornite dal soggetto interessato**.

**Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things: da settembre le istanze**

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il decreto con le modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro.

**A partire dal 21 settembre 2022** le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro, potranno richiedere agevolazioni per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0. Per facilitare la predisposizione della domanda è stata inoltre prevista, **dal 14 settembre**, una fase di precompilazione che consentirà di avviare l'inserimento della documentazione sulla piattaforma online.

Con il fondo **verranno agevolate spese e costi ammissibili non inferiori a 500 mila euro e non superiori 2 milioni di euro** nei seguenti settori strategici prioritari:

- industria e manifatturiero
- sistema educativo
- agroalimentare
- salute
- ambiente ed infrastrutture
- cultura e turismo
- logistica e mobilità
- sicurezza e tecnologie dell'informazione
- aerospazio

Per monitorare lo stato di realizzazione dei progetti di sviluppo, applicazione e trasferimento tecnologico alle imprese, il Mise si avvarrà del supporto di [Infratel](#).

Per maggiori informazioni:

- [Decreto direttoriale 24 giugno 2022](#)
- [Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things](#)

#### **TUTTI GLI SCONTI DELLA PRECOMPILATA 2022: ONLINE LA GUIDA DELL'AGENZIA ENTRATE**

L'Agenzia Entrate ha pubblicato [la guida agli sconti fiscali](#) da utilizzare nella dichiarazione 730 o Redditi 2022, dove illustra le regole da seguire per compilare la dichiarazione e segnala i documenti che il contribuente deve presentare al Centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato.

Si tratta di una **raccolta completa e aggiornata di tutte le norme e delle indicazioni di prassi in merito a ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta**, utile per gli operatori dei Centri di assistenza fiscale, per i professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità, oltre che per gli stessi uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Tra le recenti novità presenti nella guida:

- le regole sulle detrazioni delle spese sostenute per l'esecuzione di tamponi e test per il Sars-Cov-2;
- il credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica;
- le misure per i giovani (agevolazioni per gli under 36 che acquistano la prima casa, spese detraibili per l'iscrizione annuale, abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica e a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

#### **DAL 27 LUGLIO OPERATIVO IL NUOVO REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI CONTRO IL TELEMARKETING SELVAGGIO**

A partire dal 27 luglio 2022, è operativo il nuovo **registro pubblico delle opposizioni (RPO) al telemarketing selvaggio**.

Vi è la possibilità anche per i numeri di telefono cellulare di iscriversi al registro annullando così i consensi all'utilizzo dei dati da parte degli operatori, i quali saranno obbligati a consultare periodicamente il registro e comunque prima dell'avvio di ogni campagna pubblicitaria.

Si tratta di un servizio pubblico e gratuito per tutti i cittadini che una volta iscritti negli elenchi del registro non potranno più essere contattati dall'operatore di telemarketing, a meno che quest'ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all'utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione oppure nell'ambito di un contratto in essere o cessato da non più di 30 giorni.

Per iscriversi al registro è possibile:

1. compilare un apposito modello disponibile sul sito del RPO ([www.registrodelleopposizioni.it](http://www.registrodelleopposizioni.it)); oppure
2. telefonare al numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari; o, infine
3. inviare un apposito modulo digitale tramite mail all'indirizzo [iscrizione@registrodelleopposizioni.it](mailto:iscrizione@registrodelleopposizioni.it).

#### **5 PER MILLE 2021: ONLINE I DATI DELLE RIPARTIZIONI TERRITORIALI**

I soggetti abilitati ad operare per conto degli enti in qualità di gestori incaricati possono accedere, previa identificazione nel sito dell'Agenzia delle entrate, ai **dati delle ripartizioni territoriali** relativi al **5 per mille 2021**. Nel cassetto fiscale dei beneficiari, in particolare, alla voce di menu "5 x mille" sono disponibili i dati 2021 delle ripartizioni territoriali delle scelte effettuate, con i relativi importi divisi per regione e provincia.

Una volta avuto accesso all'area riservata gli intermediari dovranno scegliere, tramite il cambio utenza, il codice fiscale dell'ente per poter accedere alla visualizzazione dei dati disponibili.

### **BUONI CARBURANTE FINO A € 200, I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all'aumento del prezzo dei carburanti, l'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 211, prevede, soltanto per il periodo d'imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.

L'Agenzia Entrate, con la Circolare n. 27/2022, fornisce chiarimenti in relazione ai buoni carburante e al loro regime applicativo. Il valore dei buoni, per l'anno 2022, non concorre alla formazione del reddito imponibile nel limite di euro 200 per lavoratore in base a quanto disposto dal Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina).

Nella circolare in oggetto, l'Agenzia chiarisce che il buono carburante beneficia dell'esenzione dalla formazione del reddito imponibile anche nel caso in cui sia erogato ad personam (dunque, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee) e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. Viene, inoltre, confermato che il plafond di euro 200 è aggiuntivo rispetto a quello di euro 258,23 (fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti) e che il superamento della soglia dei 200 euro, analogamente a quanto previsto per il limite di euro 258,23, comporta la tassazione dell'intero valore del buono carburante. Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a tassazione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina). Per meglio chiarire, si riportano i seguenti due esempi:

- nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell'anno d'imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest'ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria;
- nel caso in cui un lavoratore benefici, nell'anno d'imposta 2022, di buoni benzina per euro 250 e di altri benefit per un valore pari ad euro 200, l'intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l'eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell'importo ancora capiente degli altri benefit.

Si ricorda infine che sarà possibile erogare i buoni fino al 12 gennaio 2023 in forza del principio di cassa allargata, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente. L'erogazione dei buoni carburante da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. Da ultimo, l'Agenzia si esprime a favore dell'integrale deducibilità del buono dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo, affermando che il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante sia integralmente deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 95 del TUIR, sempreché l'erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

### **INPS – INCENTIVO PER ASSUNZIONI DI BENEFICIARI DI RDC, NOVITÀ**

L'INPS, con il messaggio n. 2766 dell'11 luglio 2022, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi in merito alle modifiche previste dall'articolo 1, comma 74, lettera g), numero 1), della legge di Bilancio 2022 al comma 1 dell'articolo 8 del D.l.4/2019, in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, in caso di assunzione di quest'ultimo con contratto di lavoro subordinato. La novella legislativa innova la previgente disciplina per due ordini di motivi:

- estende le fattispecie contrattuali incentivabili, stabilendo che l'esonero possa trovare applicazione anche in favore delle assunzioni di soggetti beneficiari di Rdc effettuate mediante contratti a tempo parziale e a tempo determinato;
- elimina in capo al datore di lavoro l'onere di comunicare preliminarmente le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL, quale condizione di accesso all'esonero in oggetto.

Lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minore somma tra il beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l'incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell'importo ridotto.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.